

Sezione: PUGLIA
Esito: SENTENZA
Numero: 201
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 06/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SENT. N. 201/2018

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del **Giudice Unico**

Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 32709 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra A. G., nata a Taranto il Omissis ed ivi residente, alla Via F. Como, n. 2/83, elettivamente domiciliata, in Bari, alla Via Lucera, n. 4 presso lo studio dell'avv. Fabio Cardanobile che la rappresenta e difende, contro l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito, avverso

il provvedimento I.N.P.S. prot. n. 0040392 del 30.10.2012, con cui è stata negata la pensione di privilegio nonché il successivo provvedimento con cui è stato confermato il diniego della pensione.

Vista la L. n. 205/2000;

Udita, nella pubblica udienza del 6 febbraio 2018, l'avv. Paola Di Brindisi, su delega dell'avv. Fabio Cardanobile, per la ricorrente; non comparso l'INPS.

FATTO

Con ricorso notificato in data 5.5.2016 e depositato il 19.5.2016, la sig.ra A. G., premesso che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Polizia di Stato sino al 18.12.2008, quando, in qualità di Assistente Capo è cessata dal servizio per inabilità fisica in relazione alle infermità "persistente lombosciatalgia sinistra con radicolopatia da ernia discale L4-L5" e "esiti di safenectomia interna destra", come da P.V. BL/S n. 518/PS del 14.11.2008 della CMO di Taranto e che con istanza del 18.4.2009 ha chiesto la pensione privilegiata in relazione alla prima infermità (già valutata dipendente da causa di servizio dalla CMO di Bari con PV n. 7470 del 19.10.1993 e per la quale le era stata concessa, con D.M. n. 1854 del 2.5.1995, la cd indennità speciale *una tantum*), ha impugnato il provvedimento del 30.10.2012 con cui l'INPS ha negato il trattamento di privilegio ritenendo non dipendente da causa di servizio la predetta infermità.

A fondamento dell'impugnativa la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di cui all'art. 12 del DPR n. 461/2001 evidenziando che tale dipendenza era stata già riconosciuta sia in sede di parziale inidoneità al servizio che in occasione dell'attribuzione dell'indennità una tantum. Inoltre ha dedotto l'erroneità del giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio nel 2010 in quanto basato sull'esame dell'attività svolta negli ultimi anni di servizio e non su quelli iniziali (dal 1986 al 1993) durante i quali si era

manifestata la patologia che aveva determinato la parziale inidoneità al servizio e il diverso utilizzo in compiti d'ufficio e non operativi.

In base a tali deduzioni difensive la ricorrente ha chiesto di annullare, perché illegittimo, il provvedimento impugnato e di dichiarare il diritto al trattamento di P.P.O. con conseguente diritto alla liquidazione dello stesso; ha chiesto, inoltre, di condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione dei singoli ratei maturati e maturandi, oltre ulteriore riconoscimento - ex art. 429, co. 3, c.p.c. - degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dovuti dal di della maturazione delle singole scadenze e, a decorrere da ciascun rateo, sino all'integrale soddisfo, oltre a spese, diritti ed onorati di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria ha chiesto di disporsi C.T.U. medica, volta a far accertare la dipendenza da causa di servizio della "*persistente lombosciatalgia sinistra con radicolopatia da ernia discale L4-L5*" da cui è affetta.

All'udienza dell'11.10.2016, con ordinanza a verbale, è stata disposta l'acquisizione di un parere medico legale da parte dell'UML del Ministero della Salute circa la dipendenza da causa di servizio della infermità di che trattasi.

L'UML del Ministero della Salute con relazione in data 8.2.2017, previa visita diretta e confutazione delle argomentazioni del consulente di parte, dott. Michele Campanelli, ha espresso conclusivamente il parere che la predetta infermità non possa essere riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Con memoria depositata in data 28.4.2017 il difensore della ricorrente ha sostenuto l'inutilizzabilità ed illegittimità delle conclusioni dell'UML del Ministero della Salute deducendo che la motivazione si presenta scarna ed apodittica in relazione a quanto documentato nel rapporto di servizio, senza un serio riferimento alle osservazioni formulate dal CTP e dal difensore ed ignorando la copiosa documentazione allegata al ricorso. Il difensore ha dedotto, inoltre, che il giudizio poteva essere definito favorevolmente per la ricorrente indipendentemente da ulteriori accertamenti medico legali, pure richiesti, in applicazione del principio dell'unicità dell'accertamento ribadendo che la dipendenza da causa di servizio della predetta patologia, come già evidenziato nel ricorso introduttivo, era stata già riconosciuta con precedenti atti.

All'udienza del 9.5.2017 è stato ordinato al Ministero dell'Interno di depositare dettagliati rapporti informativi circa il servizio prestato dalla ricorrente dalla data di assunzione sino al 1993, quando veniva giudicata inidonea in modo parziale ai servizi di Istituto.

In data 19.9.2017 il Ministero dell'Interno ha trasmesso alcuni documenti istruttori ed all'udienza del 26.9.2017 è stato ordinato di trasmettere anche il rapporto informativo circa il servizio prestato dalla ricorrente da maggio 1987 ad agosto 1989 preso il Compartimento POLFER di Bologna; ordine istruttorio reiterato all'udienza del 5.12.2017.

In data 15.12.2017 la Polizia di Stato ha trasmesso il rapporto informativo richiesto con le ultime ordinanze.

In data 29.1.2018 il difensore della ricorrente ha depositato altra memoria con cui, nel sottolineare che i servizi resi dalla sig.ra A. G., come desumibili dai rapporti informativi acquisiti, hanno esposto costei a fattori di rischio tipici per la formazione di ernie discali, ha dedotto che il criterio di causalità del "*più probabile che non*" deve ritenersi soddisfatto nella presente controversia anche in relazione a precedenti giudizi favorevoli a tale riconoscimento espressi tra il 1993 ed il 1995 ed ha ulteriormente invocato il principio di

unicità dell'accertamento di cui all'art. 12 del DPR n. 461/2001. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ovvero, in subordine, per l'ammissione di CTU medico-legale.

All'udienza del 6.2.2018, l'avv. Paola Di Brindisi per la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle argomentazioni degli atti scritti, in particolare dell'ultima memoria. Il giudizio, non comparso l'INPS, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

DIRITTO

La ricorrente, già assistente capo della Polizia di Stato, dispensata dal servizio per fisica inabilità, a decorrere dal 18.12.2008, in relazione ad una serie di patologie diagnosticate dalla CMO di Taranto con verbale n. 518/PS del 14.11.2008, si duole della mancata concessione, da parte dell'INPS, della pensione privilegiata richiesta con riferimento all'infermità "*persistente lombosciatalgia sinistra con radicolopatia da ernia discale L4-L5*".

Il ricorso è infondato.

In primo luogo, in relazione all'infermità di cui sopra, il principio dell'unicità della procedura di accertamento della dipendenza da causa di servizio previsto dall'art. 12 D.P.R. n. 461/2001 non può essere invocato nel senso voluto dalla ricorrente.

Tale disposizione, secondo cui "*il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio*" riguarda, ex art. 18 stesso D.P.R., gli accertamenti disposti a seguito di domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

La ricorrente, invece, pretende di annettere definitività, anche a fini pensionistici, ad un giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della predetta patologia espresso dalla CMO di Bari in data 19.10.1993.

A tale data, l'art. 5-bis del D.L. 21/09/1987, n. 387, pur considerando definitivi i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, faceva salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

Peraltro la circostanza che all'interessata sia stata corrisposta l'indennità *una tantum* di cui all'art. 7 del DPR n. 738/1981 risulta irrilevante ai fini della concessione della pensione privilegiata posto che per l'attribuzione di tale indennità non è stato acquisito il parere del Comitato per le pensioni Privilegiate Ordinarie (come si legge nella motivazione del provvedimento) essendo stato ritenuto sufficiente il giudizio sulla dipendenza espresso dalla CMO di Bari.

D'altronde deve anche evidenziarsi, a confutazione della tesi della ricorrente circa la definitiva del giudizio sulla dipendenza reso dalla CMO di Bari, che il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa con il parere medico legale del 29 luglio 1994 si è espresso esclusivamente sull'idoneità al servizio della sig.ra A. G. ma non sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità radicolare.

Ciò premesso occorre evidenziare che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, competente a verificare la dipendenza da causa di servizio a fini pensionistici ex art. 12 del DPR 461/2001, interpellato a seguito della domanda di pensione avanzata dalla ricorrente il 18.4. 2009, si è espresso

negativamente con la motivazione che *“trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi atrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”*.

L’UML del Ministero della Salute, interpellato nell’ambito del presente giudizio, ha anch’esso espresso parere negativo circa la dipendenza da causa di servizio della patologia di che trattasi motivando che *“La valutazione della attività di servizio svolto non consente di evidenziare elementi che possano esser invocati, ancorché sotto il profilo della concausa, nel determinismo delle formazioni erniarie peraltro intervenute in soggetto portatore di una rotoscoliosi, condizione che attraverso alterazioni di distribuzione di carico sui metameri vertebrali, favorisce la degenerazione discale e la conseguente erniazione”*.

Il perito di parte, per contro, a fondamento delle conclusioni nel senso della sussistenza di un valido rapporto quantomeno di concausalità efficiente e determinante tra infermità e il servizio svolto nella Polizia di Stato ed in particolare nella Polizia Ferroviaria, ha allegato che il servizio di ordine pubblico svolto dalla ricorrente sarebbe stato caratterizzato dal *pattugliamento di edifici strategici, con defatiganti turni notturni protratti per l’intera durata del turno di servizio, armati di tutto punto ed indossando i pesantissimi giubbotti anti-proiettili dell’epoca, dalla partecipazione in manifestazioni sindacali e studentesche per il mantenimento dell’ordine pubblico, in stazione eretta per tutta la durata dell’evento e sempre indossando giubbotti anti-proiettili, il tutto - trasportati nei vari luoghi di utilizzazione del personale - a bordo di automezzi vecchissimi (camion ed autobus) con ammortizzatori praticamente distrutti e con i microtraumi derivanti dagli urti e sobbalzi assorbiti direttamente dai dischi intersomatici della colonna vertebrale.*

Circa il servizio di Polizia Ferroviaria il perito di parte ha allegato che i poliziotti addetti *viaggiano direttamente nei vagoni merci che trasportano i valori da custodire, sono costretti - da regolamento - a stare in piedi indossando per tutta la durata del viaggio il pesantissimo giubbotto anti-proiettile dell’epoca e portando a tracolla il mitra per un eventuale pronto intervento; i lunghi viaggi su questa tipologia di vagoni, privi di ogni ammortizzazione, sono assolutamente disagiati, i sobbalzi ed i microtraumi derivanti dalla marcia su binari poggiati su massicciate tradizionali, prive di “tappeti” e/o altre misure atte a ridurre le vibrazioni, si trasmettono integralmente alla colonna vertebrale, creando le condizioni per una sofferenza discale che - proseguendo nel tempo - assume carattere di cronicità, creando nel tempo delle radicolopatie.*

Aggiunge il perito di parte che *il personale della POLFER in servizio su questi vagoni è costretto a scendere dal vagone, saltando direttamente sulla massicciata con dislivelli variabili ed importanti; talvolta si effettuano salti anche di 80 - 100 cm che diventano impegnativi, considerando il peso dell’armamentario indossato, l’atterraggio su un terreno scosceso, irregolare e cedevole e l’abituale assenza di illuminazione al di fuori delle pensiline.*

In una di queste circostanze, mentre la A. G. sta saltando a terra dal vagone, il treno - per l’aggancio di una motrice - subisce un forte scossone: l’interessata perde l’equilibrio e cade rovinosamente sulle pietre della massicciata, battendo il sacro-coccige.

Le circostanze di servizio descritte dal perito di parte non corrispondono a

quanto si desume dai rapporti informativi sul servizio svolto dalla ricorrente, fin dalla sua immissione in Polizia di Stato, acquisiti in corso di causa.

I servizi di ordine pubblico, pure menzionati sia nel rapporto del compartimento di Polizia Ferroviaria per l'Emilia Romagna che in quelli dell'Ufficio della Divisione Anticrimine e dell'Ufficio Personale facenti capo alla Questura di Taranto, sono ivi descritti come svolti in occasione di competizioni sportive, manifestazioni politico-sindacale, comizi e consultazioni elettorali.

Si tratta, quindi, di attività episodiche e non continuative eseguite, peraltro, nell'ambito di un limitato periodo di tempo circoscritto, per ciò che concerne il servizio prestato presso la POLFER di Bologna, dal maggio 1987 al giugno 1988 (dal rapporto informativo emerge che successivamente ha svolto mansioni prevalentemente burocratiche) e, per ciò che concerne il servizio presso la Questura di Taranto, dall'ottobre 1989 al gennaio 1993, allorquando ha iniziato periodi di aspettativa per malattia dopo i quali è stata adibita, a seguito di riconosciuta inidoneità parziale, a compiti non operativi.

L'attività di Polizia ferroviaria, come descritta nel rapporto informativo, consisteva in attività di vigilanza scalo, scorta treni viaggiatori, pattugliamenti ed appostamenti lungo le linee ferroviarie per la prevenzione e la repressione dei reati in ambito F.S.

Anche nella descrizione dei compiti di Polizia ferroviaria il perito di parte evidenzia dei compiti e delle circostanze che non si riscontrano, quindi, dal contenuto del rapporto informativo del Compartimento di Polizia dell'Emilia Romagna.

Non si indicano servizi di scorta su treni merci che trasportano valori, come allegato dal perito di parte, bensì si riferisce soltanto di scorta a treni viaggiatori né si dà conto nel rapporto informativo della necessità di indossare continuamente pesanti giubbotti antiproiettile; vengono descritti pattugliamenti ed appostamenti ma non viene menzionato l'episodio della caduta in occasione di un salto dal vagone, riferito dal perito di parte.

Diversamente da quanto sostenuto del legale di parte, il parere dell'UML del Ministero della Salute, che conferma quello già espresso dal CVCS, appare ben motivato in relazione al servizio effettivamente svolto dalla ricorrente, come desumibile dai citati rapporti di servizio.

Anche la valutazione dell'UML, secondo cui *non può ammettersi che episodici prolungati mantenimenti di stazione eretta o il trasporto a bordo di automezzi "vecchissimi" possa aver inciso nel determinismo delle ernie discali suddette*, deve essere condivisa in quanto i microtraumi a cui fa riferimento il perito di parte, seppure possano essere ipotizzati con riferimento al servizio prestato presso la Polfer di Bologna, non hanno di certo avuto una continuità temporale significativa a livello causale posto che, come si è detto, il servizio di polizia ferroviaria, in definitiva, si è protratto nel limitato arco temporale che va dal maggio 1987 al giugno 1988, in un periodo di tempo anteriore di circa cinque anni rispetto all'insorgenza della patologia radicolare.

Reputa, pertanto, questo giudice corretta la valutazione dell'UML del Ministero della Salute circa la mancanza di efficienza nemmeno concausale del servizio nell'insorgenza della patologia di che trattasi essendo la ricorrente anche portatrice di una rotoscoliosi che ha di certo costituito il fattore causale determinante dell'infermità stessa.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Posto che l'INPS, unica amministrazione convenuta, non si è costituita in

giudizio non vi è luogo a decidere sulle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 32709 proposto dalla sig.ra A. G..

Nulla per le spese.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2018.

IL

GIUDICE

F.to (Pasquale Daddabbo)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

IL

GIUDICE

F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 06.03.2018

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa ANNA ROSSANO

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 06.03.2018

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa ANNA ROSSANO